



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "AMI"

1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione del "Marchio AMI", di seguito "Marchio", di proprietà di AMI.

2) Soggetto titolare

Soggetto titolare del Marchio è AMI – Ambasciatori dei Mieli, che esercita tutte le competenze previste dal presente regolamento.

3) Utilizzo del marchio

Previa autorizzazione del titolare, il Marchio può essere utilizzato da parte di tutti i soci, pubblici e privati, che aderiscono al AMI per i seguenti scopi:

- 3.1 nella comunicazione cartacea (depliant, manifesti, locandine, striscioni, brochure per incontri e materiali similari), virtuale (siti, mail, social network, ecc) o qualunque altra forma di comunicazione;
- 3.2 nella formazione (testi, dispense, schede e materiali similari);

Il Marchio dato in uso non potrà essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi, marchi d'impresa, prodotti, servizi a cui verrà eventualmente abbinato.

4) Utilizzo del marchio da parte di soggetti pubblici

I soggetti indicati al precedente articolo 3 possono utilizzare il Marchio in abbinamento ai rispettivi loghi per le attività di comunicazione/promozione quali la riproduzione del marchio su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario, inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, siti internet ecc., previa verifica del layout da parte di AMI.

5) Criteri generali di concessione del marchio a soggetti privati

L'utilizzo del Marchio è concesso ai soggetti privati indicati al precedente articolo 3 la cui attività, tenuto conto delle peculiarità settoriali, sia coerente con i seguenti criteri:

- a) i prodotti ed i servizi offerti devono essere in possesso di requisiti di qualità valutati in fase di richiesta;
- b) l'attività del soggetto deve operare per il rafforzamento dell'immagine di AMI.

AMi si riserva di richiedere idonee attestazioni ovvero di fare verifiche ed eseguire gli opportuni controlli.

AMi si riserva la facoltà di modificare i criteri di cui al punto precedente con un preavviso minimo di 6 mesi dandone informazione agli utilizzatori.

6) Contenuto e caratteristiche della licenza d'uso a favore dei soggetti privati

6.1 Il marchio potrà essere utilizzato da parte degli utilizzatori esclusivamente per le attività specificate nella richiesta e per ogni iniziativa per la quale s'inoltra richiesta, specificando la tipologia di attività (comunicazione, promozione) per cui il marchio è concesso.

6.2 L'uso del marchio non è trasferibile.

7) Diritti e doveri dell'utilizzatore

7.1 L'utilizzatore si assume l'obbligo di:

- utilizzare il Marchio entro i limiti e le modalità che AMI approverà;
- astenersi da qualsiasi attività che possa anche indirettamente arrecare danno al Marchio;
- assoggettarsi alle verifiche ed ai controlli di AMI;
- adempiere a tutte le misure correttive indicate a seguito dei controlli di cui al punto precedente;
- non utilizzare il Marchio a fini pubblicitari della propria azienda o attività. In particolare è fatto divieto dell'utilizzo del marchio per la commercializzazione dei prodotti dell'alveare;
- utilizzare il Marchio per attività che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare, in particolare il miele, in conformità allo statuto di AMI.

7.2. l'Utilizzatore dovrà sottoporre ad AMI per ogni iniziativa singola modalità di utilizzo, una bozza raffigurativa del materiale informativo o promozionale, o altro materiale riprodotto il Marchio e non dovrà fare uso del Marchio in relazione ad altre modalità di utilizzo prima di aver ricevuto l'approvazione scritta anche via posta elettronica o via fax da parte di AMI.

8) Procedura di richiesta e di rilascio della concessione d'uso del Marchio

8.1. Il soggetto che intende ottenere la concessione dell'utilizzo Marchio deve presentare domanda ad AMI via mail a segreteriaabo@ambasciatorimielei.it almeno 20 giorni prima, rispetto alla data dell'evento o comunque della data prevista per l'inizio dell'uso del marchio.

8.2. La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti anagrafici del soggetto richiedente;
- l'indicazione della tipologia d'attività e di prodotti o servizi per cui il Marchio viene richiesto;
- la dichiarazione di assoggettamento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8.3. Verificata la regolarità della documentazione prodotta ed il rispetto dei criteri di cui al precedente art. 5, AMI esprime entro 20 giorni dalla richiesta, parere in merito alla concessione del marchio. Qualora si rilevi la necessità di acquisire ulteriore documentazione a corredo della domanda di concessione del Marchio, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato fino a complessivi ulteriori 20 giorni.

8.4. Gli utilizzatori del Marchio vengono iscritti in un apposito elenco tenuto da AMI.

9) Controlli – Decadenza

9.1 Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto alla richiesta e/o alle variazioni di utilizzo del Marchio, AMI può adottare misure di revoca della concessione del Marchio stesso.

9.2 Il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione del Marchio, previo accertamento, comporta la risoluzione della concessione stessa.